

Presidente. Allora si voterà l'articolo 14 così come è proposto nel disegno di legge della Commissione.

Stelluti-Scala. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente. Parli pure.

Stelluti-Scala. La mia dichiarazione è questa: che io dalle osservazioni fatte dall'onorevole relatore non mi sento affatto persuaso. Noto tra le altre cose che la Commissione non eviterebbe comunque gli inconvenienti temuti, poichè stabilita anche la rendita vitalizia, nulla toglie che l'assicurato possa, secondo le regole vigenti delle Società di assicurazione, convertirla in capitale o impegnarla con anticipazioni, con cessioni ecc. ecc.

Era, a mio giudizio, assai maggiore garanzia, e sotto tutti i rispetti, l'emendamento proposto dall'onorevole Ferrero, e mi duole assai che da lui sia stato ritirato.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 14 di cui fu già data lettura. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 15. Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto nè sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

« Una parte delle indennità dovute per inabilità temporanea potrà dal presidente del tribunale civile essere assegnata al capo od esercente dell'industria che con preordinati mezzi di assistenza o in altro modo avrà provveduto, a proprie spese, alla cura dell'operaio.

« Parimenti nei casi di cui all'articolo 537 del Codice di commercio una parte della indennità potrà essere assegnata alla nave, ovvero alla nave ed al carico.

« Questa parziale assegnazione sarà decretata dal presidente del tribunale civile italiano più vicino al luogo ove sia avvenuto l'infortunio che colpì il marinaio. »

Chimirri, relatore. Onorevole presidente, la Giunta propone la soppressione del comma primo, secondo e terzo.

Il secondo concerne le prime cure mediche, alle quali si provvede come è detto nell'articolo 10.

Il terzo e quarto riguardano il rischio

nautico, che non è contemplato in questa legge.

Zavattari. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Aveva fatta all'onorevole relatore una preghiera quando si è discusso l'articolo 1; adesso la rinnovo.

Gli operai reclusi nelle case di pena del nostro Regno, e che lavorano industrialmente, sono assicurati? Mi pare di sì.

Nel caso d'infortunio, a chi spetta l'indennità?

Io farei questa proposta: poichè questi operai sono in prigione ad espiare la pena, e il loro avere non può essere nè sequestrato, nè pignorato, se accade un infortunio, il frutto di questo infortunio deve andare alle famiglie, ai padri, alle madri, alle mogli, ai figliuoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. Non si può fare una categoria a parte degli operai che lavorano nei reclusori.

Se le industrie, alle quali i reclusi vengono addetti, sono della natura di quelle soggette all'obbligo dell'assicurazione, avranno diritto, in caso d'infortunio, ad una indennità, come gli operai liberi, che lavorano nei cantieri dello Stato.

Zavattari. Va bene.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nocito. L'onorevole Zavattari ha sollevato una grave questione, alla quale non mi pare che il relatore abbia dato adeguata risposta.

Non è qui il caso di parlare di condannati i quali lavorano sì, ma lavorano a titolo di pena, senza retribuzione e senza diritto al salario.

Il loro lavoro, sia in cella, sia fuori dello stabilimento carcerario è lavoro obbligatorio, e quindi lavoro forzato.

Non si può quindi in una legge che riguarda le assicurazioni obbligatorie degli operai liberi, la quale ha per suo fondamento il contratto di lavoro, comprendere, o supporre che vi sieno compresi coloro che lavorano per obbligo di legge e per effetto di condanna.

Non si può parlare d'indennità a base di un salario che i condannati non hanno e che non hanno diritto di avere.

Non è già che le autorità preposte agli stabilimenti carcerari non debbano provvedere